



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 21 aprile 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 015

Prot. 199

Oggetto: Reddito di Emergenza 2021 – Circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021.

Sommario *Con circolare n. 61 del 14 aprile 2021 la Direzione Generale INPS illustra la disciplina sul Reddito di Emergenza di cui all'articolo 12 del DL n. 41/2021, fornendo indicazioni per la sua applicazione. Si illustrano i contenuti di maggior rilievo ai fini operativi.*

Precedenti INAPA *Messaggio dell'8 aprile, messaggio del 1° aprile 2021, Circolare n. 12 del 23 marzo 2021, punto 3.*

Come è noto l'articolo 12 del DL n. 41/2021 ha previsto che il Reddito di Emergenza, di cui all'articolo 82 del DL n. 34/2020, per l'anno 2021 - in presenza dei requisiti già richiesti - sia riconosciuto per tre quote, nella misura già fissata, per i mesi di marzo, aprile e maggio, ai nuclei familiari che si trovino in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Detta disposizione ha introdotto alcune modifiche in relazione ai requisiti per l'accesso al beneficio per i nuclei familiari in condizione di difficoltà; inoltre è stata individuata come nuova categoria di beneficiari coloro che tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 hanno terminato di percepire la NASpl o la DIS-COLL.

Ora l'INPS, con circolare n. 61 del 14 aprile 2021, alla quale si rinvia per una lettura complessiva e per eventuali approfondimenti, illustra la nuova disciplina.

Con la presente si evidenziano gli aspetti non già trattati nella precedente circolare INAPA e si richiamano quelli che, ad avviso della scrivente, risultano di maggior rilievo ai



fini operativi, anche alla luce di chiarimenti emersi nell'incontro tenutosi il 19 aprile u.s. con la Direzione Centrale per l'Inclusione Sociale INPS e i Patronati.

REM DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 12 DEL DL N. 41/2021 – Generalità dei richiedenti

Il comma 1, dell'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche dei requisiti per l'accesso al Rem per i nuclei familiari in condizione di difficoltà.

In particolare, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione il **valore soglia del reddito familiare riferito al mese di febbraio 2021** (cfr. scheda allegata) è incrementato di 1/12esimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Tale incremento rileva ai soli fini dell'accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull'importo eventualmente spettante.

A tal fine l'Istituto ha elaborato un'apposita tabella nella quale è stato descritto il caso di nuclei che abbiano dichiarato di risiedere in abitazione in locazione.

Incompatibilità e compatibilità

Il Rem **non è compatibile**¹, con le seguenti prestazioni percepite da uno dei componenti il nucleo familiare:

- tutte le indennità COVID-19 previste dall'articolo 10 del DL n. 41/2021,
- le prestazioni pensionistiche dirette ed indirette ad eccezione dell'Assegno Ordinario di Invalidità,
- i redditi da lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- il reddito e la pensione di cittadinanza;
- il Rem di cui all'articolo 12, comma 2, del DL n. 41/2021.

Sono, invece, **compatibili** con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici, come l'**indennità di accompagnamento** e l'**assegno di invalidità civile**.

Modalità di verifica delle incompatibilità

In relazione alla verifica delle incompatibilità l'Istituto ricorda che, così come avvenuto in occasione dell'istruttoria delle precedenti domande di Rem, la verifica in ordine alle incompatibilità avviene "nella fase conclusiva" dell'istruttoria della domanda e ne determina l'accoglimento solo se non viene rilevato un pagamento per una delle prestazioni incompatibili in favore del richiedente o di uno dei membri del proprio nucleo familiare.

¹ Confronta circolare Inapa n. 36 del 10 giugno 2020.



REM DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 12 DEL DL N. 41/2021 – Soggetti che hanno terminato la NASpl o la DIS-COLL

Nel comma 2 dell'articolo 12 è stata individuata la nuova categoria di beneficiari del Rem, vale a dire i soggetti per i quali si è conclusa l'indennità di NASpl o di DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Riguardo alla platea dei destinatari la Direzione Generale INPS, durante l'incontro con i Patronati, ha precisato che sono destinatari del Rem anche i soggetti che hanno goduto della proroga dei trattamenti di NASpl e che la disposizione non si applica nei confronti di coloro che hanno beneficiato di altre tipologie di disoccupazione, mentre il beneficio non può essere riconosciuto a chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima della scadenza naturale o a chi ha chiesto e ottenuto l'anticipo per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo.

Per questa nuova categoria di destinatari è previsto che le quote di Rem, attribuite nella misura fissa mensile di 400 euro, siano riconosciute ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, indipendentemente dal possesso degli altri requisiti previsti.

Costoro, **alla data del 23 marzo 2021**, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta come previsto per la generalità dei destinatari del Rem.

A tale riguardo l'Istituto precisa che **i requisiti di compatibilità** devono essere verificati esclusivamente **in relazione al soggetto richiedente** che ha terminato di beneficiare della NASpl o della DIS-COLL senza tener conto della situazione degli eventuali altri membri del nucleo familiare.

Il Rem inoltre è incompatibile con le indennità COVID-19 previste dall'articolo 10 del DL n. 41/2021.

Infine, non ha diritto al Rem chi, pur avendo terminato di beneficiare della NASpl o della DIS-COLL, è in un nucleo familiare che risulta già percettore di Reddito o Pensione di cittadinanza o di Rem di cui all'articolo 12, comma 1.

Tuttavia, la Direzione Generale INPS, durante l'incontro con i Patronati, ha precisato che per i soggetti che avessero sia le condizioni richieste dal comma 1 sia quelle richieste dal comma 2 verrà attribuito il trattamento più favorevole.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di Rem deve essere presentata all'Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del **30 aprile 2021**.

Nel caso in cui la domanda venga presentata dal soggetto che abbia beneficiato di NASpl o DIS-COLL, è necessario indicare un IBAN intestato allo stesso richiedente.



Inoltre, qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti percettori di NASpl e DIS-COLL la domanda deve essere presentata da uno soltanto dei soggetti interessati; sarà cura dell'Istituto verificare, sulla base della composizione del nucleo familiare indicata nella dichiarazione ISEE, la presenza degli ulteriori soggetti aventi diritto e se del caso richiedere per ciascuno l'IBAN sulla quale accreditare la quota di Rem spettante.

Si ricorda che all'atto della presentazione della domanda di Rem deve risultare presentata anche una DSU valida.

In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l'ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegati: circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021, scheda REM aggiornata